

**REALTÀ DELLA PERSONA COLLETTIVA.
UNA PROPOSTA CONCETTUALE***

«Al limite delle parole accade il mondo»

Carlo Sini (1933)¹

Introduzione

Il tema del presente contributo è lo statuto ontologico della persona collettiva, il quale ha acquisito grande rilevanza nel dibattito contemporaneo, in particolar modo nell'ambito dell'ontologia sociale analitica². Tuttavia, un'analisi sistematica dello statuto ontologico delle persone collettive trova la sua primissima espressione nello studio di un giurista e storico del diritto, Otto Friedrich von Gierke (Stettino, 1841 – Berlino, 1921), pioniere di un'indagine storico-filosofica sulle “unioni umane” [*menschliche Verbände*] (“persone collettive” [*Gesamtpersonen*], “comunità organizzate” [*organisierte Gemeinschaften*]), argomento al quale egli dedica una breve ma brillante prolusione, intitolata *La natura delle unioni umane*, presso la *Königliche Friedrich-Wilhelms Universität* di Berlino³.

Il presente contributo sarà diviso in due parti. La prima parte presenterà due tesi di Gierke sullo statuto ontologico della persona collettiva:

- (i) prima tesi (negativa, che risponde alla domanda: *Che cosa non è una persona collettiva?*): una persona collettiva *non* è un'entità fittizia;
- (ii) seconda tesi (positiva, che risponde alla domanda: *Che cos'è una persona collettiva?*): una persona collettiva è un'essenza vivente [*ein lebendes Wesen*] ed è qualcosa di operante [*ein wirkendes Etwas*].

La seconda parte prenderà le mosse dalla tesi positiva di Gierke, al fine di avanzare un'ipotesi concettuale sull'ontologia della persona collettiva: una persona collettiva ha un particolare statuto che si predica in termini di effettualità [*Wirklichkeit*]. Questa ipotesi concettuale, che non potrà prescindere da un'analisi di alcuni significati della parola 'realtà', mira a essere un primo e necessario livello d'indagine verso un esame più ampio dello statuto ontologico della persona collettiva.

1. Il contributo di Otto Friedrich von Gierke alla teoria della persona collettiva

Otto Friedrich von Gierke è noto principalmente per aver concettualizzato e classificato le unioni umane, prendendo le mosse dallo studio sull'evoluzione delle antiche comunità germaniche [*germanische Genossenschaften*], fino a costruire una teoria delle persone

collettive [*Gesamtpersonen*] entro la sfera (non del diritto privato, bensì) del diritto pubblico⁴. La “teoria della persona collettiva reale”⁵ di Gierke si basa anzitutto sull’osservazione del fenomeno della collettività⁶.

«[V]ediamo un reggimento marciare [*wir sehen ein Regiment marschieren*] a suon di musica, osserviamo gli elettori [*wir erblicken Wähler*] deporre la scheda nell’urna [...] e ci accorgiamo subito [*wir wissen sofort*] che, in queste e in cento altre percezioni sensoriali [*Sinneseindrücken*], si tratta di processi [*Vorgänge*] che attengono alla vita statale»⁷.

All’osservazione del fenomeno della collettività che, secondo Gierke, è un fenomeno non ancora giuridico, subentra il riconoscimento del diritto positivo, il quale non fa altro che riconoscerli e dargli espressione adeguata. In particolare, il diritto positivo riconosce e qualifica un’unità [*Einheit*] consistente di una pluralità [*Vielheit*] di esseri umani come persona collettiva, in quanto portatrice di diritti e doveri (essere delle persone in senso giuridico)⁸. Il fenomeno, dunque, non è semplicemente quello della collettività, che non è ancora soggetto di diritto, bensì – e piuttosto – è il fenomeno della personalità collettiva [*Gesamtpersönlichkeit*]. Esso è tipico di particolari entità, le entità collettive personificate, *i.e.*, le persone collettive, le “comunità organizzate” [*organisierte Gemeinschaften*]. Gierke scrive che il diritto positivo «tratta

delle comunità organizzate, nella misura in cui le riconosce pienamente come tali, come entità unitarie a cui attribuisce personalità [*Persönlichkeit*]]».⁹

Attraverso l’analisi del fenomeno della personalità collettiva, Gierke giunge a due tesi fondamentali. Partendo da una critica alla teoria della finzione [*Fiktionstheorie*], l’autore propone una prima tesi riguardante cosa una persona collettiva non è. Una persona collettiva, secondo Gierke, non è un’entità fittizia. Un secondo aspetto del fenomeno della personalità collettiva evidenzia, invece, lo statuto ontologico proprio delle persone collettive. Pertanto, nella *pars construens* della sua prolusione, Gierke afferma la seconda tesi: le persone collettive, «anziché ombre spettrali, [...] sono essenze vive».¹⁰

1.1. Persona collettiva ed entità fittizie

La prima tesi di Gierke ha origine da una critica nei confronti della teoria della finzione, che mette in luce uno statuto ontologico non reale della persona collettiva. Tale critica si rivolge alla tesi secondo la quale una persona collettiva non è altro che un’entità fittizia o artificiale. Per ‘entità artificiale’ s’intende un’entità anzitutto *creata* dal diritto e, in secondo luogo, *non concreta* (*i.e.*, non fisica, non soggetta a determinazione spazio-temporale). Scrive Gierke:

«[L]a teoria della finzione considera il nuovo soggetto di diritto come un individuo artificiale [*künstliches Individuum*], il quale, simile a un qualsiasi “terzo” [*beliebiges Drittes*], si pone accanto, da una posizione di perfetto isolamento, agli altri individui fra loro collegati; un soggetto che, però [...] conduce un’esistenza da ombra [*ein schattenhaftes Dasein*] e [...] solo grazie alla rappresentanza “tutoria” cui provvedono le persone fisiche ottiene in prestito una capacità d’azione. D’altra parte, la finzione [...] deve soltanto significare che un qualcosa di non personificato viene considerato come se fosse una persona [*als sei es Person*]. Oppure solo che, nel diritto, una pluralità [*Vielheit*] può valere come unità [*Einheit*]». ¹¹

I sostenitori della teoria della finzione concordano nell’affermare che «la personalità viene conferita alle unioni solo attraverso un artificio giuridico [*juristisches Kunststück*], in virtù del quale, per il diritto, esse ottengono una qualificazione che nella realtà [*in Wirklichkeit*] non possiedono» ¹². La teoria della finzione fonda la sua tesi sull’idea che la realtà sia ciò che è percepibile attraverso i sensi. Di conseguenza, secondo tale criterio, essa non può far altro che negare la realtà delle persone collettive, giacché la realtà (*i.e.*, ciò che è spazio-temporalmente determinato o percepibile attraverso i sensi) mostra solo i singoli individui, ai quali è facilmente ascrivibile la personalità. L’idea è che solamente l’individuo può essere «portatore di personalità

[*Persönlichkeitsträger*]» ¹³, sia perché è un’entità spazio-temporalmente determinata, sia perché solamente l’uomo singolo ha libera capacità di volere e di agire.

1.2. *Persona collettiva ed entità reali*

Come messo in luce precedentemente, l’indagine di Gierke sulle unioni umane si basa sull’osservazione del fenomeno della personalità collettiva. Scrive Gierke:

«È anzitutto l’esperienza esterna [*äussere Erfahrung*] che ci spinge verso la supposizione di unità operanti [*wirkende Verbandseinheiten*]. L’osservazione dei processi sociali [...] ma soprattutto l’approfondimento della storia umana, ci mostra che i popoli e le altre comunità mettono in forma, attraverso l’agire, il mondo dei rapporti di forza e creano la cultura materiale e spirituale». ¹⁴

L’osservazione del fenomeno sembra permettere a Gierke di affermare non solo che una persona collettiva non è un’entità fittizia, bensì anche che essa è un’entità reale. In altri termini, l’attenzione a ciò che si manifesta porta a confutare la tesi della teoria della finzione per avanzare una tesi diametralmente opposta, secondo la quale la persona collettiva è un’essenza vivente [*ein lebendes Wesen*] ed è qualcosa di operante [*ein wirkendes Etwas*]. A questa seconda tesi Gierke giunge

attraverso una riflessione implicita sul concetto di realtà, che egli contrappone al concetto di realtà impiegato dalla teoria della finzione, il cui esito può essere sintetizzato come segue: la realtà empirica *non* esaurisce la realtà.

2. *Lo statuto ontologico della persona collettiva*

Le due tesi di Gierke mettono in luce due prospettive contrastanti: da un lato, una prospettiva che nega la realtà di una persona collettiva, dall'altro, una prospettiva che la afferma. A me pare che questa contrapposizione si fondi essenzialmente sullo statuto di realtà che si voglia attribuire a una persona collettiva. Propongo dunque una lista di significati della parola 'realtà' che, lungi dall'essere una lista esauriente, permetta almeno di introdurre il problema dello statuto ontologico della persona collettiva. Proverò a esaminare brevemente tre accezioni di 'realtà' per cercare di individuare quale, tra queste, possa permetterci di predicare la realtà dell'entità in questione.

2.1. *Un problema concettuale: "La realtà si dice molteplicemente"*¹⁵

Non è possibile comprendere il significato dell'espressione "realtà della persona collettiva", che emerge dalla prolusione di Gierke, senza prima chiarire il significato stesso della parola 'realtà'. Al fine di ottenere

una maggiore chiarezza concettuale, si possono individuare tre diverse accezioni di realtà¹⁶:

- (i) esistenza spazio-temporale,
- (ii) esistenza temporale,
- (iii) effettualità.

La prima accezione di 'realtà' è esistenza spazio-temporale, che coincide tipicamente con ciò che è sensorialmente percepibile e che appartiene principalmente al regno del senso comune. In questo senso, sono reali quelle entità che hanno una dimensione spazio-temporalmente determinata e che vengono chiamate indifferentemente 'concrete', 'materiali', 'fisiche'. Di esse noi predichiamo uno statuto di realtà che dipende dall'esperienza quotidiana: a livello del linguaggio comune, noi diciamo che queste entità, semplicemente, esistono. Tuttavia, il concetto di esistenza spazio-temporale non esaurisce il concetto di realtà. Nella tradizione filosofica, soprattutto in ontologia e in metafisica, viene indagato lo statuto ontologico di entità incorporeali o immateriali, come le entità ideali (ad esempio: i numeri e le relazioni tra i numeri), i personaggi della letteratura, gli oggetti falsi¹⁷, le entità sociali (ad esempio: le banconote, i confini¹⁸), le entità giuridiche (ad esempio:

la pretesa, l'obbligazione¹⁹). Delle entità giuridiche, in particolare, è celebre l'esemplificazione fornita da Gaio nelle sue *Institutiones*. Gaio costruisce l'efficace dicotomia tra *res corporales* e *res incorporales*: le prime sono le cose corporali, cioè le cose che possono essere toccate [*res corporales, quae tangi possunt*], le seconde sono le cose incorporali, che non possono essere toccate [*res incorporales, quae tangi non possunt*]²⁰. In generale, diversi tipi di entità incorporali o immateriali condividono almeno una caratteristica: esse sono entità non concrete (non fisiche, non materiali), esse non esistono al modo degli oggetti fisici (che sono reali nel senso di 'spazio-temporalmente determinati'), in quanto entità di cui non è possibile individuare lo statuto di spazialità (proprietà necessaria, ma non sufficiente, delle entità concrete). Di queste entità possiamo predicare almeno un'esistenza temporale o un'effettualità.²¹

La seconda accezione di 'realtà' è esistenza temporale. Abbracciano questo significato di realtà due filosofi del diritto (Adolf Reinach e Ota Weinberger), interessati allo studio dello statuto ontologico delle entità giuridiche. In particolare, il fenomenologo Adolf Reinach attribuisce uno statuto di realtà (temporale) alla pretesa [*Anspruch*], alla promessa [*Versprechen*] e all'obbligazione [*Verbindlichkeit*], che «nascono, sussistono per un certo tempo e, infine, si estinguono» e che sembrano «essere oggetti temporali [*zeitliche Gegenstände*] di tipo molto particolare»²². Ota

Weinberger attribuisce la realtà (temporale) alla norma giuridica [*Norm*], che è un'entità noetica. Scrive Weinberger:

«Dobbiamo distinguere l'essere materialmente-reale [*materiellreales Sein*] dalla realtà idealmente-essente [*ideell-seiende Realität*]. Definiamo come "reale" [*real*] tutto ciò che ha un'esistenza [*Dasein*] nel tempo [...] Se si tratta di un essere materiale, la conoscenza poggerà in un'ultima analisi sull'esperienza dei sensi; se si tratta di entità ideali, il loro *essere reale* apparirà fondato sul legame con la sfera della *realtà materiale*, dall'altro lato condizionato dagli elementi che permettono di comprendere l'entità ideale come componente dell'accadere reale, come qualcosa che esiste nel tempo»²³

La terza accezione di 'realtà' è quella che rientra nel campo semantico del verbo latino *efficere*, ossia 'provocare effetti', 'operare'. A questo campo semantico appartengono almeno tre sinonimi: effettualità, efficacia ed effettività²⁴. In lingua tedesca, la parola più aderente al significato del latino *efficere* è il verbo '*wirken*' ('operare'), da cui deriva il sostantivo *Wirklichkeit* (originariamente '*Werelicheit*'), coniato da Johannes Eckhart (Tambach-Dietharz, 1260 – Avignone, 1328) a partire dalla parola latina '*actualitas*', usata da Tommaso d'Aquino²⁵. Secondo alcuni autori, che citerò a breve, la *Wirklichkeit*

(realtà effettiva) è la realtà che si predica di entità eterogenee, ad esempio delle entità logiche (di proposizioni)²⁶, delle entità noetiche e delle entità giuridiche, in particolare le entità giuridiche personificate. Per ciò che concerne le seconde (entità noetiche), ad esempio, è celebre il contributo di Gottlob Frege che, com'è noto, individua e concettualizza *tre* regni: (i) il regno degli oggetti materiali, (ii) il regno delle rappresentazioni [*Vorstellungen*], *i.e.*, dei processi psicologici e (iii) il regno dei pensieri [*Reich der Gedanken*], il cosiddetto “terzo regno [*drittes Reich*]”:

«I pensieri *non* sono perciò *non* reali [*unwirklich*], ma la loro *realtà* [*Wirklichkeit*] è di tipo diverso rispetto a quella delle cose [*Dinge*]. I loro effetti [*Wirken*] sono provocati da un atto di chi pensa [*Tun der Denkenden*] senza il quale sarebbero inefficaci [*wirkungslos*].»²⁷

Per ciò che concerne le entità giuridiche personificate, Gierke usa il termine ‘*Wirklichkeit*’ per qualificare la realtà delle associazioni umane.

In questo contesto, in cui il termine ‘realtà’ risulta essere polisemico, anche l'indagine sulla realtà della persona collettiva diventa estremamente problematica, nonché interessante. Il breve esame semantico di ‘realtà’ ha evidenziato, infatti, che è sulla base del

significato attribuito alla parola ‘realtà’ che si fondano le tesi circa lo statuto ontologico della persona collettiva. L'ipotesi che propongo in questo breve contributo è quella di considerare la realtà della persona collettiva come effettualità [*Wirklichkeit*].

2.2. *Realtà della persona collettiva come effettualità*

Il breve esame delle tre accezioni di ‘realtà’ è funzionale a un'indagine più ampia dello statuto ontologico della persona collettiva. In particolare, una prospettiva che voglia affermare la realtà di una persona collettiva potrebbe intendere la realtà nel senso di effettualità. Una persona collettiva sarebbe dunque reale [*wirklich*] nel senso che essa è un'entità produttiva, un'entità che produce effetti attraverso l'agire. L'idea che vi siano entità che producono effetti non è nuova nella letteratura filosofico-giuridica: si pensi ad Adolf Reinach quando parla dei *wirksame Akte*, atti sociali [*soziale Akte*] che provocano un cambiamento nel mondo [*in der Welt eine Veränderung bewirken*]. Una persona collettiva è un'entità *immateriale* e al contempo *reale*, nel senso di produttiva, effettuale (*i.e.*, che produce effetti).

La tesi della realtà di una persona collettiva come effettualità riconosce che una persona collettiva è un'entità. Tuttavia, ciò che qui si asserisce esistere è determinato *non* facendo riferimento alle variabili di

quantificazione della medesima teoria, se formalizzata (*à la* Quine), bensì prendendo le mosse da presupposizioni metafisiche. Chiedersi, ad esempio, se una persona collettiva sia reale significa chiedersi se una persona collettiva esista, *i.e.* se sia un'entità. Evidentemente, ponendo questa domanda, si sta già presupponendo che non vi sia alcun errore categoriale laddove si enunci che una persona collettiva è un'entità ed è (quindi) reale. Chiedersi, poi, se sia possibile riferire il predicato 'reale' a una persona collettiva significa mettere in luce l'esigenza di chiarire qual è il significato stesso del predicato 'reale' ad essa riferito. Evidentemente, in questo caso si sta già presupponendo che non vi sia un'unica accezione di 'realtà'.

Affermare che una persona collettiva è un'entità non significa affermare che una persona collettiva è qualcosa di spazio-temporalmente determinato: spesso, infatti, si presuppone erroneamente che le domande circa lo statuto ontologico (Che cos'è X?, È reale X?), implicino, per loro stessa formulazione, una definizione reale dei termini, in questo caso del sintagma 'persona collettiva'. Al contrario, la tesi della realtà della persona collettiva come effettualità non implica alcun riconoscimento di un'entità concreta; non implica, insomma, nessun assunto teoretico che ammetta la reificazione di una persona collettiva. Piuttosto, una persona collettiva è un'entità *immateriale* (ossia

non concreta, non materiale) non inerte, bensì *operante*, che «incide autonomamente nel mondo esterno»²⁸, in quanto le sue azioni, regolate dal diritto, provocano degli effetti.

Certamente, tale proposta filosofico-concettuale non è sufficiente a chiarire quale sia lo statuto ontologico della persona collettiva. Tra gli aspetti che necessitano di essere ulteriormente studiati si potrebbe elencare, ad esempio, il problema del tipo di effetti (fattuali, normativi?) di cui si parla, quando si parla degli effetti provocati da una persona collettiva; o, ancora, il problema del *substrato* (ciò che, letteralmente, 'giace sotto a') di un'entità come la persona collettiva: riprendendo le parole di Gierke, a tal proposito, il diritto riconosce "qualcosa" del mondo esterno a cui dà espressione adeguata. Quest'ultimo potrà forse esser messo in luce anche grazie allo stretto legame che esso ha con la questione della realtà della persona collettiva e che trova interessanti contributi filosofici sia nell'ambito della filosofia del diritto, che nell'ambito dell'ontologia sociale²⁹.

ELISA CACOPARDI

* Ringrazio in modo particolare gli organizzatori della Giornata di studi su *Filosofia e collettività. Prospettive a confronto*, tenutasi il 15 novembre 2017 presso l'Università di Parma, Valeria Bizzari, Giulia Lasagni e Timothy Tambassi, e tutti i colleghi che vi

hanno partecipato, per aver contribuito, attraverso preziosi consigli e critiche, a migliorare questo lavoro.

¹ C. Sini, *L'al di là del linguaggio*, "Nóema", 2, 2011, pp. 1-5.

² Per citare solo alcuni filosofi contemporanei: Margaret Gilbert, Raimo Tuomela, Brian Epstein, Christian List e Philip Pettit.

³ Il testo originale della prolusione di Gierke è intitolato *Das Wesen der menschlichen Verbände. Rede bei Antritt des Rektorats gehalten in der Aula der Königlich-Friedrich-Wilhelms Universität am 15. Oktober 1902* ed edito da Buchdruckerei von Gustav Schade (Berlino).

⁴ Di Gierke si ricorda soprattutto la sua opera monumentale, in quattro volumi, intitolata *Das deutsche Genossenschaftsrecht* (1868-1913).

⁵ È così che il giurista Francesco Ferrara, nella sua opera intitolata *Teoria delle persone giuridiche*, chiama la teoria di Gierke. La teoria di Gierke è considerata il paradigma della cosiddetta teoria organica [*organische Theorie*]. Tuttavia, non v'è una sola teoria organica. Piuttosto, le teorie organiche delle entità collettive personificate prendono le mosse da assunti comuni, che però non ne esauriscono l'intero impianto teorico. Tali assunti comuni, oltre alla critica alla teoria della finizione, sono i seguenti: «1) Il concetto di persona non coincide con quello di uomo, ma con quello di soggetto di diritto, perciò non è escluso che vi siano dei soggetti di diritto che non siano uomini; 2) Bisogna allargare il concetto di soggetto alla sfera del diritto privato patrimoniale ai rapporti di diritto pubblico; 3) Tutte le persone giuridiche, pubbliche o private, sono delle realtà» (Cfr. F. Ferrara, *Teoria delle persone giuridiche*, UTET, Torino 1923, p. 181). Se, da un lato, tali assunti sembrano essere accettati da Gierke, dall'altro lato, l'autore sottolinea "gli eccessi" della teoria organica più esemplificativa. In particolare, uno di questi consiste nel porre un'identità tra organismo biologico e organismo sociale, il quale rappresenta un errore poiché la metafora [*Bildlichkeit*] tra organismo vivente e organismo sociale non dev'essere usata come mezzo per dedurre l'essenza dell'organismo sociale, né essa deve avere alcun carattere ornamentale nell'economia del discorso scientifico. La metafora, secondo Gierke, ha piuttosto un carattere conoscitivo: essa può alludere [*verdeutlichen*], ma non può spiegare [*erklären*]. Per un approfondimento sullo statuto della metafora in Gierke, si veda O. F. Gierke, *La natura delle unioni umane*, in G. Zagrebelsky, a cura di, *Società, Stato, Costituzione: lezioni di dottrina dello Stato degli anni accademici 1986-1987 e 1987-1988. Con in appendice un testo di Otto v. Gierke, La natura delle unioni umane*, Giappichelli, Torino 1988, pp. 164-165.

⁶ La parola 'fenomeno' è qui intesa nel suo significato etimologico: dal greco antico

φαινόμενον, "ciò che appare, ciò che si manifesta".

⁷ O. F. Gierke, *La natura delle unioni umane*, in G. Zagrebelsky, a cura di, *Società, Stato, Costituzione: lezioni di dottrina dello Stato degli anni accademici 1986-1987 e 1987-1988. Con in appendice un testo di Otto v. Gierke, La natura delle unioni umane*, Giappichelli, Torino 1988, p. 168 (corsivi aggiunti).

⁸ È importante sottolineare che la categoria delle persone collettive non esaurisce la categoria delle entità dotate di personalità in senso giuridico. Vi sono infatti entità personificate non collettive: oltre alla persona fisica, vi sono la società unipersonale (che consiste di un solo socio) e la fondazione, ossia una collezione (non di individui, bensì) di beni. La società unipersonale, la fondazione e la persona collettiva, alla luce della prospettiva di Gierke, rientrano tutte sotto il *genus* 'persona' e, in particolare, sotto la *species* 'persona giuridica'.

⁹ O. F. Gierke, *La natura delle unioni umane*, cit., p. 158.

¹⁰ Ivi, p. 162.

¹¹ Ivi, p. 159.

¹² *Ibidem*.

¹³ Ivi, p. 158.

¹⁴ *Ibidem*, pp. 170-171.

¹⁵ Devo questa espressione alla notissima tesi di Aristotele (cfr. *Met.* Γ 1003a 33, p. 262; *Met.* E 1026a 34-35, p. 346): «L'essere si dice moltepliciemente» [*πολλαχῶς λέγεται τὸ ὄν*].

¹⁶ Queste tre accezioni di realtà si trovano in differenti contributi di diversi autorevoli filosofi. Ne risulta un'eterogeneità delle entità indagate (infatti, si parlerà indifferentemente di "entità giuridiche", "entità noetiche", ecc.) a cui si attribuisce uno statuto reale. Le accezioni di 'realtà' qui presentate sono solo esemplificative, ma al contempo possono essere illuminanti per giustificare la polisemia della parola 'realtà'.

¹⁷ Cfr. A. G. Conte, *Oggetti falsi. Per una ontologia del falso*, in P. Di Lucia, a cura di, *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Quodlibet, Macerata 2003, pp. 197-216.

¹⁸ Cfr. J. R. Searle, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, Cortina, Milano 2010.

¹⁹ Cfr. A. Reinach, *I fondamenti a priori del diritto civile*, Giuffrè, Milano 1990.

²⁰ Gaio, *Institutiones*, 2, 2.

²¹ Un'altra importante accezione è quella di sussistenza, che ha origine antica: essa è indagata per la prima volta dalla filosofia stoica, che ha costruito la dicotomia 'esistenza [*hyparchein*] vs. sussistenza [*hyphisthai*]'. Tale dicotomia è poi ripresa dal

filosofo Alexius Meinong, secondo cui l'essere consiste di due grandi regni: il regno dell'esistenza [*Existenz*] e il regno della sussistenza [*Bestand*]. Cfr. A. Meinong, *Über Gegenstandstheorie. Selbstdarstellung*, Meiner, Hamburg 1904.

²² A. Reinach, *I fondamenti a priori del diritto civile*, p. 12.

²³ O. Weinberger, *La norma come idea e come realtà*, in D. N. MacCormick e O. Weinberger, a cura di, *Il diritto come istituzione*, Giuffrè, Milano 1970. È bene ricordare anche il contributo di Samuel von Pufendorf (Dorfchemnitz, 1632 – Berlino, 1694) che, nel primo libro dell'opera *De iure naturae et gentium* (1672), indaga le categorie dello spazio e del tempo in riferimento ai cosiddetti enti morali [*entia moralia*], attraverso un'analogia [*per analogiam*] con gli enti fisici [*entia physica*]. Particolarmente interessante è la sua indagine di un tipo di ente morale: la persona morale [*persona moralis*].

²⁴ Altri sinonimi di effettualità sono operanza, un neologismo di Paolo Di Lucia, o *poiesis* [*ποίησις*], di chiara matrice aristotelica, che evoca una capacità produttiva. Cfr. P. Di Lucia, *Efficacia senza adempimento*, "Sociologia del diritto", 29, 2002, pp. 73-103; Id. *Agire in-funzione-di-norme*, in L. Passerini Glazel, a cura di, *Ricerche di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 2007, pp. 164-178.

²⁵ Per disambiguare i termini tedeschi '*Wirklichkeit*' e '*Realität*', cfr. R. Pettoello, N. Moro, *Dizionario di tedesco per filosofi*, La Scuola, Brescia 2014. Da notare un'altra coppia concettuale messa in luce dal fenomenologo Edmund Husserl: '*real*' e '*reell*'. Nelle *Logische Untersuchungen* (1901), Husserl usa l'aggettivo '*real*' per indicare la realtà empirica e usa l'aggettivo '*reell*' per indicare, come scrive Giovanni Piana «ciò che è dato effettivamente nel vissuto, quindi sia i suoi elementi costitutivi, sia tutte le datità fenomenologiche in quanto risultato della neutralizzazione di ogni posizione esistenziale», ossia in quanto risultato del metodo fenomenologico di «andare alle cose stesse» [*zu den Sachen selbst*], della ricerca del puro dato (*i.e.*, dell'essenza). Nelle *Ricerche logiche*, '*real*' è opposto sia (i) '*ideal*', che a (ii) '*imaginär*'.

²⁶ Secondo il logico e filosofo Hermann Lotze, ad esempio, una «forma di realtà» [*Wirklichkeit*] è quella delle proposizioni [*Sätze*], reali nel senso che esse sono valide. Cfr. G. Gabriel, *La "Logica" di Hermann Lotze e la nozione di validità*, "Rivista di filosofia", LXXXI, 3, 1990, pp. 457-468.

²⁷ G. Frege, *Der Gedanke. Eine logische Untersuchung. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 2 (1918-1919)*, "Mind. A Quarterly Review of Psychology and Philosophy", LXV, 259, 1956), pp. 289-311, p. 311. Un'interessante proposta di Rafael Ferber è quella di considerare la realtà di alcune entità come esistenza semantica, alla luce della concettualizzazione del terzo regno fregeano: Ferber sostiene che tutte le entità di cui

non è possibile predicare uno statuto ontologico spazio-temporale potrebbero essere entità semantiche, *i.e.*, entità che esistono non nel mondo fisico, bensì «linguisticamente nel modo in cui esistono i significati delle parole». Cfr. R. Ferber, *Concetti fondamentali della filosofia. Volume I*. Einaudi, Torino 2009, pp. 98-135.

²⁸ O. F. Gierke, *La natura delle unioni umane*, cit., p. 27.

²⁹ Mi riferisco, ad esempio, a Francesco Ferrara e a Riccardo Orestano per i contributi della filosofia del diritto, che fanno riferimento al substrato delle persone collettive.-In particolare, Ferrara spiega che l'esistenza di un substrato è una delle condizioni necessarie alla formazione degli enti dotati di personalità e che il substrato di tali enti può avere sia un'origine spontanea, sia un'origine artificiale. Per quanto riguarda l'ontologia sociale, mi riferisco al contributo di Barry Smith e John R. Searle: vi sono, secondo Smith, entità sociali prive di substrato materiale, ad esempio, una *corporation* (teoria dei *freestanding Y terms*). Cfr. B. Smith, J. R. Searle, *The Construction of Social Reality: An Exchange*, "The American Journal of Economics and Sociology", 62, 1, 2003, pp. 285-309.